

BANCA CENTRALE EUROPEA

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 dicembre 2003

relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea

(BCE/2003/17)

(2004/43/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 29.3 e l'articolo 29.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del quarto trattino dell'articolo 47.2 dello statuto,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione BCE/1998/13, del 1° dicembre 1998, relativa alle quote percentuali delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽¹⁾ stabilisce le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»), a decorrere dal 1° giugno 1998.
- (2) L'articolo 29.3 dello statuto prevede che le ponderazioni siano adeguate ogni cinque anni dopo l'istituzione del Sistema europeo di banche centrali in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 29.1 dello statuto. Lo schema adeguato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello nel quale avviene l'adeguamento.
- (3) In conformità della decisione 2003/517/CE del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽²⁾, la Commissione europea ha fornito alla BCE i dati statistici da utilizzare per determinare lo schema di capitale adeguato.
- (4) I profitti o le perdite netti della BCE (se esistenti) per l'esercizio finanziario 2003 dovrebbero essere ripartiti e distribuiti conformemente all'articolo 33.1, lettera b), e all'articolo 33.2 dello statuto e in conformità delle ponderazioni applicabili il 31 dicembre 2003. Il medesimo principio si applica alla ripartizione del reddito monetario delle BCN conformemente all'articolo 32.1 dello statuto, alla distribuzione del reddito di seigniorage, alla remunerazione sui crediti delle BCN pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE e alla remunerazione sui saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Arrotondamento

Nel caso in cui la Commissione europea fornisca dati statistici rivisti da utilizzare per l'adeguamento dello schema di capitale e il totale delle cifre non raggiunga il 100 %, la differenza dovrà essere compensata come segue: i) se il totale è inferiore al 100 %, aggiungendo 0,0001 punti percentuali alla/e quota/e più piccola/e in ordine ascendente fino a raggiungere esattamente il 100 %, o ii) se il totale è superiore al 100 %, sottraendo 0,0001 punti percentuali in ordine discendente dalla/e quota/e più grande/i fino a raggiungere esattamente il 100 %.

Articolo 2

Ponderazioni

Le ponderazioni assegnate a ciascuna BCN nello schema di capitale descritto nell'articolo 29 dello statuto sono indicate come segue e sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2004:

— Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	2,8297 %
— Danmarks Nationalbank	1,7216 %
— Deutsche Bundesbank	23,4040 %
— Bank of Greece	2,1614 %
— Banco de España	8,7801 %
— Banque de France	16,5175 %
— Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	1,0254 %
— Banca d'Italia	14,5726 %
— Banque centrale du Luxembourg	0,1708 %
— De Nederlandsche Bank	4,4323 %

⁽¹⁾ GU L 125 del 19.5.1999, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 43.

— Oesterreichische Nationalbank	2,3019 %
— Banco de Portugal	2,0129 %
— Suomen Pankki	1,4298 %
— Sveriges Riksbank	2,6636 %
— Bank of England	15,9764 %

zione sui saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2003, sono ripartiti e distribuiti in conformità delle ponderazioni applicabili il 31 dicembre 2003.

3. La presente decisione entra in vigore il 19 dicembre 2003.

4. La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Disposizioni finali e transitorie

1. La decisione BCE/1998/13 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. Ciascuno dei profitti o delle perdite netti della BCE (se esistenti), il reddito monetario delle BCN, il reddito di seigniorage della BCE, la remunerazione sui crediti delle BCN pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE e la remunera-

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Jean-Claude TRICHET